

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita un'Associazione non riconosciuta, denominata "PRO-CREA ONLUS".

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui all'articolo 36 e successivi del Codice Civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Arco (provincia di Trento), Via Santa Caterina 95 e potrà istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale ed estero. Su decisione del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere trasferita, senza delibera assembleare in altro indirizzo purchè nel Comune di Riva del Garda, Arco (provincia di Trento) o limitrofi.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

Articolo 4 - Oggetto sociale

L'Associazione è apartitica, acconfessionale; si ispira ai principi della democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Tale attività verrà fornita in modo assolutamente gratuito, senza alcun onere economico di qualsiasi genere a carico degli assistiti e non potrà essere svolta nei confronti di soci, associati o partecipanti alla ONLUS o dei fondatori, dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado, a meno che non siano a loro volta svantaggiati.

In particolare, l'Associazione si propone lo scopo di aiutare le coppie svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e che desiderano creare una famiglia, a prevenire, affrontare ed eventualmente curare i problemi di infertilità o sterilità, che si frappongono alla realizzazione del loro legittimo desiderio.

Per raggiungere tale scopo attuerà iniziative e promuoverà attività finalizzate a:

- sensibilizzare la popolazione sul problema della infertilità e

ALLEGATO ALL'ATTO	23 LUG. 2014
REGISTRATO IL	
AL N. 912	SERIE 3

Riva Com
Coste



sulle sue cause;

- informare sulle caratteristiche e dimensioni di tale fenomeno e sulle possibilità di diagnosi e cura;
- collaborare e sostenere strutture sanitarie pubbliche specificamente dedicate in ambito provinciale;
- sostenere le coppie ed organizzare momenti d'incontro e scambio di esperienze.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione potrà utilizzare, a titolo di esempio, i seguenti strumenti:

- lo studio e la realizzazione di progetti di informazione della popolazione sul problema sterilità;
- l'attuazione di iniziative di sostegno per il finanziamento dei progetti;
- la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni che abbiano pertinenza con le attività previste nello statuto;
- l'organizzazione di corsi, seminari, rassegne, incontri, attività ricreative, ludiche e didattiche, che abbiano attinenza con le attività previste nello statuto e nei limiti dettati dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari e di obiettori di coscienza.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera A dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituenti, al fine di meglio garantire il raggiungimento dello scopo sociale.

L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5 - Risorse economiche

Ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, l'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;

Provincia di Trapani
C) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi da organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le scritture contabili e il rendiconto verranno tenute ai sensi dell'articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Articolo 6 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale; esso verrà, negli stessi termini, sottoposto all'assemblea degli associati per la relativa approvazione. Il bilancio o il rendiconto annuale deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La richiesta di copie, dovutamente giustificata, è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 7 - Gli associati

Il numero di associati è illimitato.

Possono divenire membri dell'Associazione gli associati fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche (ivi compresi gli organismi non riconosciuti), che condividano gli scopi dell'Associazione e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Per l'assunzione della qualifica di associato, è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e non avere interessi che contrastino con quelli dell'Associazione.

Per perfezionare l'ammissione all'interno della compagine

P.A.

associativa è altresì richiesto il versamento di una quota associativa il cui termine di versamento verrà comunicato dal Consiglio Direttivo nella conferma di ammissione.

Le quote associative annuali devono essere versate nei termini e secondo l'importo fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, si può provvedere con le modalità di legge al sollecito del pagamento.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avviso di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti dell'associato moroso si intende risolto.

Articolo 8 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

Le domande scritte di ammissione dirette al Consiglio Direttivo dell'Associazione costituiscono la prima condizione per l'ottenimento della qualifica di associato, ma non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell'interessato, ove vengano respinte, purchè il diniego sia debitamente motivato.

Il vincolo associativo che lega l'Associazione all'associato può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione e decesso.

Il recesso è sempre ammesso, purchè l'associato lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'anno in corso. Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti ed l'associato sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l'anno successivo.

La decadenza dell'associato è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di associato. L'associato deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, con le modalità di legge.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa secondo i termini e le modalità previste dal Consiglio Direttivo;
- b) comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell'Associazione;
- c) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'Associazione.

Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all'interessato mediante lettera Raccomandata A.R.. Contro le predette delibere è ammesso il ricorso



dell'associato ad un collegio di tre soci individuati dall'Assemblea con criterio di estrazione a sorte entro 30 giorni dalla comunicazione del ricorso dell'associato escluso.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non può chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi già versati o delle elargizioni effettuate, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati

Con il sorgere del vincolo assicurativo, ciascun associato deve:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d) versare periodicamente la quota associativa annuale.

Specularmente, ciascun associato ha diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea, purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli associati nelle materie di sua competenza.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. E' invece prevista la facoltà del rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate.



Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Articolo 11 - Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto.

L'assemblea ordinaria degli associati ha i seguenti compiti:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva gli eventuali regolamenti attuativi del presente statuto o le modifiche di quelli esistenti, così come proposti dal Consiglio Direttivo;
- d) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sulle eventuali proposte di scioglimento dell'associazione stessa.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

L'assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo e se lo richieda almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All'assemblea partecipano tutti gli associati iscritti all'Associazione. Non è ammessa delega.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza delle metà più uno degli associati iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione, che può avere luogo nel medesimo giorno della prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti.

Nel caso in cui si tratti di rinnovare le cariche sociali o di adottare provvedimenti disciplinari, fermi restando i predetti "quorum" costitutivi, le delibere sono adottate con la maggioranza

Aggiornata Carta E

dei due terzi dei presenti.

Per le modificazioni del presente statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, sia in prima che in seconda deliberazione; ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà a convocare l'assemblea per una terza volta, ed essa sarà in tal caso validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Il "quorum" deliberativo è in questi casi sempre pari alla maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario, per la redazione del verbale di assemblea.

In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, viene nominato Presidente dell'assemblea una persona scelta dall'assemblea stessa fra gli associati presenti.

Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

L'assemblea viene convocata mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine dei lavori, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ed invio dell'avviso stesso anche via e-mail agli associati che abbiano indicato il proprio indirizzo di posta elettronica nel modulo di adesione, ovvero in successive comunicazioni di rettifica.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri, variabili su delibera dell'assemblea degli associati, da 5 (cinque) a 7 (sette), scelti fra gli associati che vengono eletti per la prima volta all'atto costitutivo e successivamente all'assemblea degli associati.

Due componenti del Consiglio Direttivo dovranno risultare scelti esclusivamente fra gli associati fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, i quali sono rieleggibili alla scadenza del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tal fine, ciascun consigliere dovrà essere debitamente informato mediante invio dell'avviso di convocazione a mezzo mail o fax con ricevuta di consegna.

Per la validità delle deliberazioni è necessario un "quorum" costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri, ed un "quorum" deliberativo pari alla maggioranza dei presenti e la votazione avverrà di norma per alzata di mano, ad esclusione delle delibere di nomina che avverranno esclusivamente a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto attribuiti all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare, anche dietro compenso, il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione a uno o più associati, con il loro consenso.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio o di fronte ai terzi dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni ad un Vice Presidente in caso di sua assenza temporanea. Il Vice Presidente verrà nominato all'interno dei componenti del Consiglio con una votazione che avverrà alla prima riunione utile.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, ferma restando la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui ciò fosse impossibile, sarà compito dell'assemblea degli associati designare i membri necessari.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere entro un mese alla sostituzione integrale del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che siano assenti dal Consiglio per tre volte consecutive senza una valida giustificazione decadono dalla carica.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo della gestione dell'Associazione dovrà essere rimesso ad un collegio di Revisori dei Conti composto da esperti in materie economiche e giuridiche nel caso di superamento dei limiti previsti dalla legge per la sua nomina.

AGENZIA DELLA

PA

Il Collegio sarà composto da tre membri, eletti direttamente dall'assemblea degli associati; dureranno in carica per un triennio e saranno rieleggibili.

Articolo 14 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra gli associati, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Articolo 15 - Denominazione di ONLUS

L'Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Articolo 16 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Paolo Ancese

